


A.S. SICUREZZA S.R.L.

ATTIVITÀ DI TRASPORTO
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI

ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008

integrato con D.Lgs. 106/2009

F.G. SERVICE SRLS

SEDE LEGALE: via Geremia del Grosso 2 – Carapelle (FG), 71041

SEDE OPERATIVA: via Celestino Monari Sardè, 6 – Bentivoglio (BO), 40010

☐ COPIA CONTROLLATA N° _____

☐ COPIA NON CONTROLLATA _____

*Questo Documento è di proprietà della società
"F.G. SERVICE SRLS".*


*Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi
deve essere autorizzata dalla stessa Azienda*



Il medico competente
Dott. Hossein Salarieh



Il RLS

Vallorani Andrea



Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il datore di Lavoro - RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys
	Firma 	Firma 

ANALISI CHIMICHE/MICROBIOLOGICHE E AMBIENTALI - SICUREZZA SUL LAVORO E QUALITÀ AZIENDALE

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via D'Annunzio 21/29 – Bellizzi (SA) tel/fax 0828.53366

UNITÀ LOCALE: Via Parugiano di sotto, 1 - Montemurlo (PO) tel 05741826016 **UFFICIO RAPPR.:** Via Del Rondone, 3 – Bologna (BO)

Mall: as.sicurezza.letizia@gmail.com cell. 338.5368328

Indice

1. Dati generali	5
1.1 Introduzione	5
1.2 Dati relativi all'azienda	7
1.3 Elenco attrezzature	7
2. STRUTTURA DELL'AZIENDA	8
3. Ciclo di produzione	9
4. Criteri di valutazione	10
4.1 Criteri generali	10
4.2 Procedimento di base	11
4.3 Valutazione del rischio infortunistico	12
4.4 Requisiti essenziali di sicurezza delle macchine	13
4.5 Valutazione del rischio chimico	15
4.6 Valutazione del rischio esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni	16
4.7 Valutazione del rischio biologico	17
4.8 Valutazione del rischio fisico rumore	18
4.9 Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi	19
4.10 Valutazione del rischio fisico vibrazione	21
4.11 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato	23
5. Mansioni, qualifiche ed attività	24
5.1 Qualifica: autista	24
6. Collegamento rischi – attività prevalenti	25
6.1 Rassegna dei rischi lavorativi: classificazione e definizione	25
6.2 Rischi per la sicurezza	26

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

6.3 Rischi per la salute	27
6.4 Collegamento attività lavorativa - rischi	29
6.4.1 Qualifica: autista	29
7. VALUTAZIONE OGGETTIVA/SOGGETTIVA DEL RISCHIO DI OGNI AGENTE TRAMITE LE VARIABILI PROBABILITÀ E DANNO.....	30
7.1 Valutazione oggettiva/soggettiva del rischio esposto addetto: AUTISTA.....	32
8. Misure di prevenzione e protezione	33
8.1 Autista	33
9. Misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro	36
9.1 Informazione e formazione	38
10. STATISTICHE INFORTUNI	39
10.1 Premessa	39
10.2 Statistica Infortuni Caso Oggetto di Studio.....	39
10.3 Sorveglianza sanitaria	39
11. Procedura dispositivi di protezione individuale	40
11.1 Dispositivi di protezione individuale in dotazione.....	41
12. Gestione emergenza e lotta antincendio.....	42
12.1 Piano di emergenza per il rischio incendio	42
12.1.1 Obiettivi del piano d'emergenza	42
12.1.2 Definizioni	43
12.1.3 Personale con incarichi specifici	43
12.2 Principali norme di comportamento	45
12.3 Efficienza degli estintori e dell'impianto di illuminazione di emergenza	45
12.4 Procedure operative per l'emergenza	46
12.4.1 Metodologia di allarme	46
12.5 Azioni successive allo spegnimento dell'incendio	48

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

12.6 Documentazione funzionale alla gestione dell'emergenza.....	49
<i>13. Valutazione del rischio incendio.....</i>	<i>50</i>
13.1 Generalità.....	50
13.2 Definizioni	50
13.3 Risultati della valutazione	50
<i>14. Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza</i>	<i>53</i>
14.1 Considerazioni preliminari.....	53
14.2 Modi di segnalazione	53
14.2.1 Segnalazione permanente	53
14.2.2 Segnalazione occasionale	53
14.3 Intercambiabilità e complementarità della segnaletica	54
14.4. Colori di sicurezza	54

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

1. DATI GENERALI

1.1 Introduzione

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 integrato con D.Lgs. 106/2009 riassetta le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino ed il coordinamento medesimo in un unico testo normativo. Il presente decreto persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'art. 117 della costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ed alle relative norme di attuazione, garantendo uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali e delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

In particolare, l'articolo 17 “obblighi del datore di lavoro non delegabili” recita:

il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- *La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;*
- *La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.*

Mentre l'art. 18 prevede i seguenti obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

- *Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;*
- *Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo, di salvataggio, di primo soccorso, e della gestione emergenza;*
- *Nell'affidare i compiti, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute;*
- *Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- *Richiedere l'osservanza delle norme vigenti nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
- *Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto;*
- *Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- *Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37;*

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

- *Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro dove persiste una situazione di pericolo grave ed immediata;*
- *Consentire ai lavoratori di verificare mediante RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- *Consegnare tempestivamente al RLS se richiesta, copia del documento di cui all'art. 17 comma 1;*
- *Elaborare il documento di cui all'art. 26 comma 3;*
- *Comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno ai fini assicurativi, le informazioni che prevedano un'assenza superiore ai tre giorni lavorativi;*
- *Consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'art. 50;*
- *Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione dai luoghi di lavoro secondo le disposizioni di cui all'art. 43;*
- *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e le indicazioni del datore di lavoro;*
- *Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;*
- *Comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

Inoltre il datore di lavoro è tenuto a fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- *La natura dei rischi;*
- *L'organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive;*
- *Descrizione di impianti e processi produttivi;*
- *Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

1.2 Dati relativi all'azienda

Azienda	F.G. SERVICE SRLS
Sede legale	Via Celestino Monari Sardè, 6 – Bentivoglio (BO) CAP 40010
P. I.V.A.	04289940712
E-mail	04289940712@IMPRESA.ITALIA.IT
Datore di lavoro	Sig. De Bellis Peqini Ergys
Responsabile del S.P.P.	Sig. De Bellis Peqini Ergys
Addetto Primo soccorso	Sig. De Bellis Peqini Ergys
Addetto Antincendio	Sig. De Bellis Peqini Ergys
Rappresentante dei lavoratori	Sig. Vallorani Andrea
Medico competente	Dott. Hossein Salarieh

1.3 Elenco attrezzature

MODELLO	TARGA

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

2. STRUTTURA DELL'AZIENDA

2.1 Definizione

Si definiscono "luoghi di lavoro" i luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno della azienda o delle unità produttive, e ogni altro luogo nelle aree della medesima azienda o unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art. 62, D.lgs. n. 81/2008).

2.2 Requisiti e obblighi di prevenzione

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 ha introdotto alcune nuove norme a carattere generale abrogando e sostituendo quelle previste in precedenza.

In particolare ha imposto ai luoghi di lavoro i seguenti requisiti Titolo II art 63 D.Lgs 81/2008:

Gli edifici che ospitano luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai e di conseguenza non apporre carichi superiori a tale limite.

L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie passerelle, scale, staffe o ramponi montatili o altri idonei dispositivi.

Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, fuori dall'orario di lavoro in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polveri nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

Nelle adiacenze dei locali, il datore di lavoro non può avere depositi di rifiuti che possano o meno emanare sostanze insalubri.

2.2 Luoghi di lavoro dell'azienda

L'azienda in riferimento non si compone di aree funzionali; l'attività lavorativa è vincolata alle destinazioni assegnate dai Committenti.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

3. CICLO DI PRODUZIONE

L'azienda "*SAM LOGISTIC SRLS*" svolge autotrasporto di mezzi per conto di terzi e per conto proprio., trasporto merci su strada, comprese attività di carico e scarico tramite prestazioni e servizi di facchinaggio e attività di traslochi e servizi connessi.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

4.1 Criteri generali

La valutazione riguarda i rischi derivanti dalla attività lavorativa e si basa sulla osservazione del luogo di lavoro e dei fattori di pericolo che possono contribuire al verificarsi del rischio.

Le osservazioni devono essere confrontate con criteri stabiliti:

- criteri inseriti in norme di legge vigenti in Italia;
- criteri inseriti in norme tecniche e/o in norme di legge estere;
- criteri ricavabili dalla buona pratica aziendale;
- criteri ricavabili da esperienze maturate anche in altre realtà produttive.

I principi gerarchici della prevenzione dei rischi possono essere così sintetizzati:

- evitare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al processo tecnico ed ai cambiamenti nel campo della informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Risulta opportuno ricordare che gli interventi per la eliminazione dei rischi non devono comportare soluzioni che li trasferiscano dall'interno all'esterno del luogo di lavoro preso in esame, o all'esterno dell'azienda interessata.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.2 Procedimento di base

Ai fini dell'identificazione degli agenti di rischio, in funzione delle fonti di agenti di rischio, delle apparecchiature e delle fasi del processo e/o lavorazione, vengono identificate nella unità produttiva un certo numero di AREE FUNZIONALI, in rapporto alle diverse fasi del processo.

Tenuto conto dell'organizzazione aziendale, la valutazione del rischio si realizza integrando le valutazioni sui diversi agenti di rischio riferiti ad ogni compito elementare svolto in ogni area funzionale.

Per quanto riguarda i rischi infortunistici, vengono individuati i rischi connessi con le varie attività operative svolte presenti nelle aree di lavoro. In funzione del rischio infortunistico individuato, vengono indicate le misure di prevenzione e protezione opportune

Al fine di organizzare con criteri logici tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi viene predisposto un archivio dei rischi che deve essere considerato come documento di partenza e quindi suscettibile di essere integrato e/o modificato nel tempo.

I criteri sopracitati definiscono la metodologia applicativa di valutazione del rischio per le situazioni impiantistiche alle quali ci si riferisce. Tale valutazione ha quindi carattere dinamico, poiché legata alle variazioni cui dette situazioni possono essere soggette. La valutazione deve quindi essere adeguata all'evoluzione delle conoscenze sui rischi insistenti nelle aree funzionali.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.3 Valutazione del rischio infortunistico

Il D.Lgs. 81/2008 non formula una definizione specifica per agente infortunistico, tuttavia alla base della esperienza acquisita, riteniamo di poter proporre quanto segue:

agente infortunistico: oggetto o evento che risulta potenzialmente dannoso per la integrità fisica qualora si verifichi un fatto di carattere accidentale atto a provocare infortunio.

Per la valutazione del rischio sono stati individuati, per ogni area funzionale e per ogni attività i rischi infortunistici tra quelli standardizzati. In funzione del rischio infortunistico individuato, sono state adottate le misure di prevenzione e/o protezione opportune, integrate da azioni di informazione e formazione.

Tra gli agenti infortunistici di maggior rilievo ci sono le attrezzature di lavoro; si definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

Per utilizzo si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, lo smontaggio, la pulizia.

La direttiva macchine dà le seguenti definizioni:

zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di tale persona;

persona esposta: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

operatore: la o le persone incaricate di installare di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare, di trasportare la macchina.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.4 Requisiti essenziali di sicurezza delle macchine

Tutte le macchine e gli impianti utilizzati rispondono ai requisiti previsti dalla Direttiva Macchine, 2006/42/CE del 17 maggio 2006 sostituisce la direttiva la Dir. 98/37/CE del 22 giugno 1998 – Direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Il datore di lavoro assicura che tutte le macchine utilizzate rispettano i seguenti principi di integrazione della sicurezza:

- Per costruzione le macchine sono atte a funzionare, ad essere regolate ed a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.
- Nelle condizioni di uso previste sono ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica, le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.
- Le macchine sono fornite complete di tutte le attrezzature e gli accessori speciali per poterle regolare, seguirne la manutenzione e utilizzarle senza alcun rischio.
- Le macchine sono progettate e costruite in modo da evitare i rischi di infezione, di malattia e di contagio.

Comandi

I sistemi di comando sono progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa; in particolare sono progettati in modo che: resistano alle sollecitazioni normali di servizio ed agli agenti esterni, non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica delle manovre.

I dispositivi di comando sono chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta, disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida, progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando, situati fuori dalle zone di pericolo, sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari.

L'avviamento delle macchine è possibile soltanto con un'azione volontaria sul dispositivo di comando previsto a tal fine.

Lo stesso vale per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine.

La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo un arresto è effettuata dopo che sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.

Ogni macchina è munita di un dispositivo di comando che consente l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni macchina è munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo, essi sono chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

provocano l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari.

Stabilità

Le macchine, elementi ed attrezzature compresi sono progettate e costruite in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste la loro stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo.

Dispositivi di protezione

Le protezioni ed i dispositivi di protezione sono di costruzione robusta, non provocano rischi supplementari, non sono elusi o resi inefficaci, sono situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa, non limitano più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, permettono gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro.

I dispositivi di protezione sono concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli;
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento;
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso di un attrezzo, di una chiave;
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.

Rischi dovuti all'energia elettrica

Le macchine sono progettate, costruite ed equipaggiate in modo da prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.

Rischi dovuti all'elettricità statica

Le macchine sono progettate, costruite ed equipaggiate in modo da evitare o ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose.

Rischi di incendio

Le macchine sono progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.5 Valutazione del rischio chimico

Il Decreto Legislativo 81/2008 integrato con D.Lgs. 106/2009 stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.

Tra gli agenti chimici pericolosi sono compresi anche quelli etichettati come irritanti e nocivi oltre a quelli tossici e molto tossici (sono invece escluse le sostanze definite pericolose per l'ambiente). L'identificazione del pericolo (hazard identification) rappresenta la prima fondamentale fase nel processo di valutazione del rischio (VdR). Viene delineato un processo che attraverso quattro fasi consente la caratterizzazione dei potenziali effetti sulla salute dell'uomo in relazione all'esposizione a fattori di rischio chimici di origine lavorativa:

- identificazione dei pericoli;
- stima della relazione dose risposta (dose response assessment);
- accertamento dell'esposizione (exposure assessment) da effettuarsi anche con ausilio di monitoraggio ambientale;
- definizione del rischio (risk characterization).

In linea generale, le sostanze chimiche estranee che vengono introdotte nel nostro organismo possono causare danni ad organi ed apparati alterandone le funzioni, dando luogo a quadri di intossicazione acuta, nel caso di esposizione a quantità elevate in periodi di tempo brevi, cronica, in quello di esposizione protratta a quantità ridotte.

Nel primo caso le conseguenze saranno per di più immediate, gravi e particolarmente evidenti, nel secondo invece si presenteranno senza un rapporto temporale apparente con l'esposizione, in modo subdolo e saranno difficilmente collegabili con la causa effettiva.

Nell'Azienda il rischio chimico è riconducibile al rischio.

Esposto: AUTISTA	
Parametri	ppm
S.O.V.*	< 0,1
NOx	< 0,1
SO2	< 0,1
CO	< 0,1

* sommatoria delle sostanze organiche potenzialmente presenti in azienda

Per maggiori dettagli si rimanda a relazione tecnica redatta da tecnico incaricato.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.6 Valutazione del rischio esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

L'art. 234 del decreto 81/2008 fornisce la definizione dei seguenti agenti:

Agente cancerogeno:

- Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2.
- Un preparato contenente una o più sostanze di cui al n° 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2.
- Una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII.

Agente mutageno:

- Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legge 3 febbraio 1997.
- Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2.

I valori limite, intesi come concentrazione media ponderata in funzione del tempo, sono indicati nell'allegato XLIII del presente decreto.

Nell'azienda non sono presenti sostanze cancerogene.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.7 Valutazione del rischio biologico

L'articolo 267 del decreto 81/2008 definisce come:

- **agente biologico:** qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- **microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- **coltura cellulare:** il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

La legislazione europea e quella italiana, nella menzione di agenti biologici, si riferiscono principalmente a quelle attività nelle quali vi è deliberata intenzione d'uso di microrganismi che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni (laboratori di biologia, industriali e di ricerca).

Date le premesse si può affermare che in nell'Azienda in riferimento non si hanno particolari problemi patologici per i lavoratori. Le stesse legislazioni, tuttavia, impongono determinati interventi e precauzioni anche nelle attività che pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi.

La probabilità di contrarre infezioni è fortemente legata alle condizioni di igienicità dei luoghi di lavoro e del processo produttivo.

Nell'azienda in esame le condizioni igieniche delle aree funzionali date le misure organizzative, procedurali e tecniche, risultano buone.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.8 Valutazione del rischio fisico rumore

Come è noto, il rumore può produrre effetti sull'apparato uditivo ed effetti extra-uditivi: questi ultimi compaiono già per livelli di 60-70 dB(A) ed i più frequenti sono di natura psichica (ansia, irritabilità, insonnia etc.), circolatoria (vasocostrizione arteriolare) ed a carico dell'apparato digerente (nausea, disturbi della digestione, ipersecrezione cloridrica).

Il rumore rallenta anche i tempi di reazione ed aumenta gli errori nello svolgimento del lavoro, inoltre interferendo con i segnali uditivi necessari favorisce il verificarsi di infortuni.

Estratto dalla relazione tecnica:

In base alla valutazione del rumore eseguita ed alle considerazioni sulle mansioni tipiche svolte dai lavoratori, si può fondatamente indicare che per gli Esposti Addetti dell'azienda la cui esposizione quotidiana personale al rumore LEX,8h è:

sotto gli 80 dB (A) o i 135 dB (C) picco	Valutare il rischio anche con le specifiche di cui all'art. 190 D.Lgs. 81/2008
	Redigere il documento di valutazione dei rischi
	Effettuare la valutazione con cadenza almeno quadriennale
	Far effettuare la valutazione da personale adeguatamente qualificato
	Aggiornare la valutazione nel caso di notevoli mutamenti produttivi

Inoltre, bisogna garantire ugualmente a tutti idonea informazione e formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 36 e 37.

Per maggiori dettagli si rimanda a relazione tecnica.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.9 Valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi

Si intendono per movimentazione manuale di carichi le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante e difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può a motivo della struttura esterna e/o della consistenza comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto;
- lo sforzo fisico richiesto è eccessivo e può essere effettuato solo con un movimento di torsione del tronco.

Estratto della relazione tecnica:

Dall'analisi delle schede per la movimentazione manuale dei carichi emerge quanto segue:

Calcolo Niosh – (AUTISTA)

Carichi sollevati	Operatori coinvolti	Indice di Sollevamento (IS)	Peso limite raccomandato	Rischio accettabile	Da migliorare	Inaccettabile
Pacchi tipo 1 altezza 1	1	0,28	17,7	X		
Pacchi tipo 1 altezza 2	1	0,23	21,8	X		
Pacchi tipo 1 altezza 3	1	0,23	21,8	X		
Pacchi tipo 1 altezza 4	1	0,28	17,7	X		
Pacchi tipo 2 altezza 1	1	0,57	17,7	X		
Pacchi tipo 2 altezza 2	1	0,46	21,8	X		
Pacchi tipo 2 altezza 3	1	0,46	21,8	X		
Pacchi tipo 2 altezza 4	1	0,57	17,7	X		
Pacchi tipo 3 altezza 1	1	0,85	17,7	X		
Pacchi tipo 3 altezza 2	1	0,69	21,8	X		

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

Carichi sollevati	Operatori coinvolti	Indice di Sollevamento (IS)	Peso limite raccomandato	Rischio accettabile	Da migliorare	Inaccettabile
Pacchi tipo 3 altezza 3	1	0,69	21,8	X		
Pacchi tipo 3 altezza 4	1	0,85	17,7	X		
Pacchi tipo 4 altezza 1	1	1,13	17,7		X*	X
Pacchi tipo 4 altezza 2	1	0,92	21,8		X*	
Pacchi tipo 4 altezza 3	1	0,92	21,8		X*	
Pacchi tipo 4 altezza 4	1	1,13	17,7		X*	X
Pacchi tipo 4 altezza 1	2	0,60	16,8	X		
Pacchi tipo 4 altezza 2	2	0,52	19,1	X		
Pacchi tipo 4 altezza 3	2	0,54	18,5	X		
Pacchi tipo 4 altezza 4	2	0,65	15,5	X		

Dall'applicazione del calcolo dello sforzo mediante il modello NIOSH è possibile asserire che gli addetti, osservando le misure e gli interventi migliorativi già in atto, ricadono nella fascia **3** poiché aventi come indice di sollevamento valori **inferiori a 0,85** quindi rischio **tollerabile** che non renderebbe necessario alcun ulteriore intervento migliorativo.

Ad ogni modo, il datore di lavoro garantirà comunque a tutti i lavoratori:

- un'adeguata informazione, formazione e addestramento sui rischi e sulle procedure da adottare durante lo svolgimento di tutte le fasi di movimentazione manuale dei carichi;
- la sorveglianza sanitaria (se prevista dal medico competente);
- un'adeguata organizzazione del lavoro in modo rispettare le altezze di sollevamento sopra menzionate;
- un'adeguata organizzazione del lavoro in modo da non movimentare carichi con pesi superiori a quelli sopra menzionati. In altre parole, nel caso in cui i carichi fossero di peso superiore a quelli sopra menzionati, questi dovranno essere obbligatoriamente frazionati oppure movimentati da 2 o più persone; ed ove ciò non fosse possibile o non bastasse, i carichi dovranno essere movimentati esclusivamente tramite attrezzature meccaniche, che nel caso in cui non fossero presenti in azienda in numero sufficiente, verranno acquistate nel più breve tempo possibile.

Per dettagli si rimanda a relazione tecnica allegata.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.10 Valutazione del rischio fisico vibrazione

Un moto periodico continuo di un qualsiasi corpo costituisce in generale una vibrazione meccanica. La descrizione del moto si può avere seguendo le oscillazioni delle particelle che costituiscono il corpo stesso, (esempio di oscillazioni possono essere le vibrazioni di una molla, di un filo teso o di un pendolo ecc.). Così come per le onde sonore, anche le vibrazioni appartengono alla categoria delle onde meccaniche, i quali parametri di misura fondamentali sono gli stessi conosciuti per le onde di pressione sonora, ovvero: periodo, lunghezza d'onda, frequenza, ampiezza e velocità di propagazione. Le uniche variazioni sono l'unità di misura, i metodi di rilevazione e le caratteristiche del mezzo che nel caso delle vibrazioni meccaniche variano a seconda del materiale in cui essi si propagano. Fisicamente un sistema meccanico può essere rappresentato da uno o più elementi inerziali (masse) e da uno o più elementi elastici (rappresentabili con molle), con l'eventuale presenza di elementi dissipatori (smorzanti) non essenziali nella fase di generazione dell'oscillazione ma che provocano una sostanziale modifica delle caratteristiche fisiche del fenomeno.

Una vibrazione viene chiamata libera quando, conferita una sollecitazione meccanica iniziale, il sistema viene lasciato libero di oscillare; viene invece definita forzata quando siamo in presenza di una forza esterna che agisce in modo continuo sul modo di vibrare del corpo.

Estratto dalla relazione tecnica:

In base alle considerazioni sulle mansioni tipiche svolte dai lavoratori ed alle attrezzature utilizzate, si può indicare che i lavoratori non sono esposti a livelli di vibrazione che non eccedono i limiti indicati dalla normativa vigente:

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

- 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s^2 ; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s^2 ;
- 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a $2,5 \text{ m/s}^2$.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

- 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $1,0 \text{ m/s}^2$; mentre su periodi brevi è pari a $1,5 \text{ m/s}^2$;
- 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $0,5 \text{ m/s}^2$.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

Per cui non si ravvisa la necessità di sottoporre gli addetti ad accertamenti sanitari specifici.

Tuttavia, si consiglia di garantire ugualmente a tutti idonea informazione e formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 artt 36 e 37 integrato con D.Lgs. 106/2009.

Per maggiori dettagli si rimanda a relazione tecnica.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

4.11 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Per dettagli tecnici si rimanda alla valutazione che prevede:

La compilazione delle tre aree della Check identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO in riferimento agli indicatori.

- AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori):
- AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)
- AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)

INDICATORI AZIENDALI	CONTESTO DEL LAVORO	CONTENUTO DEL LAVORO
Infortuni	Funzione e cultura organizzativa	Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
Assenza per malattia		
Assenteismo	Ruolo nell’ambito dell’organizzazione	Pianificazione dei compiti
Ferie non godute		
Rotazione del personale	Evoluzione della carriera	Carico di lavoro – ritmo di lavoro
Turnover	Autonomia decisionale – controllo del lavoro	Orario di lavoro
Procedimenti/Sanzioni disciplinari		
Richieste visite straordinarie	Rapporti interpersonali sul lavoro	
Segnalazioni stress lavoro	Interfaccia casa lavoro – conciliazione	
Istanze giudiziarie	vita/lavoro*	

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area.

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.

Risultati della valutazione dello stress

	DA	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
	0	17	RISCHIO BASSO 25%	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l'organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

5. MANSIONI, QUALIFICHE ED ATTIVITÀ

5.1 Qualifica: autista

POSTAZIONE DI LAVORO: destinazioni assegnate

ATTIVITÀ LAVORATIVA: l'addetto si occupa del trasporto merci presso destinazione assegnata.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

6. COLLEGAMENTO RISCHI – ATTIVITÀ PREVALENTI

6.1 Rassegna dei rischi lavorativi: classificazione e definizione

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

Rischi per la sicurezza dovuti a: (rischi di natura infortunistica)	<ul style="list-style-type: none">- strutture- macchine- impianti elettrici- sostanze pericolose- incendio - esplosioni
Rischi per la salute dovuti a: (rischi di natura igienico ambientale)	<ul style="list-style-type: none">- agenti chimici- agenti fisici- agenti biologici- organizzazione del lavoro
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: (rischi di tipo cosiddetto trasversale)	<ul style="list-style-type: none">- fattori psicologici- fattori ergonomici- condizioni di lavoro difficili

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

6.2 Rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti all'ambiente di lavoro, alle macchine e/o alle apparecchiature utilizzate, alle modalità operative, all'organizzazione del lavoro, ecc.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio-meccanico tra Uomo e Struttura, Macchina, Impianto" sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

I rischi per la sicurezza si possono suddividere in diverse categorie:

- a1) rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- a2) rischi da carenze di sicurezza su Macchine ed Apparecchiature;
- a3) rischi da manipolazione di sostanze pericolose;
- a4) rischi da carenza di sicurezza elettrica;
- a5) rischi da incendio e/o esplosione.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

6.3 Rischi per la salute

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni e da modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "idoneo equilibrio bio-ambientale tra Uomo e Ambiente di lavoro".

I rischi possono essere suddivisi in:

- a1) rischi derivanti da agenti chimici: esposizione a sostanze chimiche, tossiche o nocive;
- a2) rischi derivanti da agenti fisici: esposizione a rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione;
- a3) rischi derivanti da agenti biologici.

Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomici anche psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale quadro, pertanto, può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

Tali rischi sono essenzialmente dovuti a:

- a1) organizzazione del lavoro: processi di lavoro usuranti; pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e salute; programmi di controllo e monitoraggio; manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; procedure adeguate a far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza; movimentazione manuale di carichi;
- a2) fattori psicologici: intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza;

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

a3) fattori ergonomici: sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni; conoscenze e capacità del personale; norme di comportamento; soddisfacente comunicazione ed istruzioni corrette in condizioni variabili; ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro; carenza di motivazioni alle esigenze di sicurezza;

a4) condizioni di lavoro difficili.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

6.4 Collegamento attività lavorativa - rischi

6.4.1 Qualifica: autista

ELENCO RISCHI:

- **URTO PRESSIONE SCORRIMENTO CONTRO COSE FERME-MOBILI:** viene presa in considerazione la possibilità che l'operatore possa urtare contro ostacoli per distrazione o se, accidentalmente, la disposizione delle attrezzature sia scorretta e/o non concerne all'attività produttiva.
- **CADUTA O SCIVOLAMENTO:** l'addetto potrebbe incorrere nel rischio caduta o scivolamento qualora il pavimento risultasse bagnato, o per l'eventuale presenza di sostanze e oggetti presenti accidentalmente sul pavimento, o nel caso in cui i pozzetti scoperti non siano stati adeguatamente segnalati.
- **DISERGONOMIA DELLE POSIZIONI LAVORATIVE:** l'addetto potrebbe assumere posizioni incongrue per svolgere l'attività lavorativa, o tuttavia esegue movimenti scorretti in alcune operazioni lavorative.
- **RISCHIO DA STRESS:** il rischio stress da lavoro correlato potrebbe insorgere qualora l'addetta venisse sottoposta a ritmi lavorativi eccessivi.
- **RISCHIO DA MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO:** i lavoratori utilizzano un abbigliamento idoneo a seconda della stagione lavorativa, è possibile che possono contrarre malattie stagionali (influenze, ecc.). Ovviamente tale rischio non è legato strettamente all'attività svolta ma è in funzione dei fattori ambientali esterni.
- **RUMORI:** Per l'esecuzione dell'attività lavorativa vengono impiegati automezzi con un basso grado di rumorosità.
- **VIBRAZIONI:** Per l'esecuzione dell'attività lavorativa vengono impiegati automezzi che comportano un grado basso di esposizione a vibrazioni meccaniche.
- **SALITA O DISCESA DA AUTOMEZZO:** Si prende in considerazione il rischio dovuto dalla salita e discesa dall'automezzo.
- **COINVOLGIMENTO IN INCIDENTE STRADALE:** Tale rischio si può verificare in quanto l'addetto opera in ambienti esterni ove circolano una moltitudine di autoveicoli, di conseguenza può essere determinato da un comportamento sbagliato in ambito di sicurezza della viabilità o coinvolto per causa terzi.
- **RISCHIO DA VIOLENZA FISICA O PSICOLOGICA:** in base a studi statistici vi è da ricordare il pericolo crescente di episodi di violenza fisica rappresentati da rapine, maltrattamenti, minacce, offese (spesso sottovalutati e non denunciati). Gli autotrasportatori sono a maggior rischio rapina e tutti gli autisti sono esposti al rischio di lite in occasioni degli incidenti stradali.
- **INVESTIMENTO DI LAVORATORI DA PARTE DELLA MACCHINA IN MANOVRA:** L'addetto potrebbe effettuare manovre scorrette oppure non rispettare la segnaletica e conseguentemente incorrere in investimento di persone e/o cose, procurando di conseguenza danni a sé stesso ed altri.
- **RISCHIO CHIMICO:** l'addetto potrebbe essere esposto a tale rischio durante la fase di rifornimento del carburante presso stazioni di servizio.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

7. VALUTAZIONE OGGETTIVA/SOGGETTIVA DEL RISCHIO DI OGNI AGENTE TRAMITE LE VARIABILI PROBABILITÀ E DANNO

La molteplicità ed eterogeneità delle variabili in gioco e l'assenza di dati statistici significativi portano ad escludere, salvo per problematiche specifiche, l'adozione di modelli matematici strutturati su complessi algoritmi; meglio è collocarsi in un quadro metodologico generale di analisi del rischio basata sulla relazione:

$$R = f(MP)$$

dove:

R = magnitudo del rischio;

M = magnitudo delle conseguenze (espressa, ad esempio, come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno da essi provocato);

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze (espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un determinato intervallo, tenuto conto della reale esposizione all'agente di rischio individuato);

f = funzione matematica che correla la magnitudo delle conseguenze con la probabilità di accadimento delle stesse.

La determinazione della funzione f presuppone la definizione di un modello dell'esposizione dei lavoratori a quel determinato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del danno con la probabilità che accada.

In considerazione delle tipologie di rischio generalmente riscontrabili e della opportunità di utilizzare, per quanto possibile, mezzi semplici ed efficacemente gestibili dai soggetti aziendali, è congruente definire il rischio con l'espressione matematica tradizionalmente usata:

$$R = MP$$

Risulta così opportuno stimare successivamente, secondo un concetto probabilistico basato su una valutazione qualitativa per estremi, la magnitudo delle conseguenze e la probabilità di accadimento. L'ampiezza delle scale dell'entità della probabilità e dell'entità delle conseguenze danno è funzione della specificità aziendale e del livello di approfondimento cui si spinge la valutazione.

Usualmente in bibliografia si possono riscontrare le scale riportate nelle tabelle seguenti (1 e 2).

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

TABELLA 1

SCALA DELL'ENTITÀ DELLA PROBABILITÀ

VALORE: 1	VALORE: 2	VALORE: 3	VALORE: 4
LIVELLO: improbabile	LIVELLO: poco probabile	LIVELLO: probabile	LIVELLO: altamente probabile

TABELLA 2

SCALA DELL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE E DEL DANNO

VALORE: 1	VALORE: 2	VALORE: 3	VALORE: 4
LIVELLO: lieve	LIVELLO: medio	LIVELLO: grave	LIVELLO: gravissimo

Conseguentemente il rischio può essere raffigurato in una matrice grafica, avente in ascissa la gravità del danno ed in ordinata la probabilità del suo verificarsi.

R = 2 Entità del rischio fisiologico, è richiesto il mantenimento del livello di sicurezza conseguito.

R = 4 Entità del rischio che richiede l'adozione di interventi migliorativi.

R = 6 Entità del rischio che richiede l'adozione a breve-medio termine di interventi preventivi e protettivi.

R compreso tra 6 e 8. Entità del rischio che richiede l'urgente adozione di interventi preventivi e protettivi.

R maggiore di 8. Entità del rischio che richiede l'indilazionabile adozione di interventi preventivi e protettivi.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

7.1 Valutazione oggettiva/soggettiva del rischio esposto addetto: AUTISTA

RISCHIO	P=LIVELLO PROBABILITÀ	M=LIVELLO DEL DANNO	R= MP	Rischio Residuo*
Azione da corrente elettrica	1	3	3	Accettabile
Urto, pressione, scorrimento contro ostacoli fissi	1	2	2	Accettabile
Caduta o scivolamento	1	2	2	Accettabile
Disergonomia delle posizioni lavorative	1	2	2	Accettabile
Taglio	1	3	3	Accettabile
Rischio stress	1	2	2	Accettabile
Microclima	1	2	2	Accettabile
Movimentazione manuale dei carichi	1	2	2	Accettabile
Rumore	1	2	2	Accettabile
Vibrazioni	1	2	2	Accettabile
Salita o discesa dal mezzo	1	2	2	Accettabile
Investimento di persone o cose	1	3	3	Accettabile
Chimico	1	2	2	Accettabile
Coinvolgimento in incidente stradale	1	3	3	Accettabile

***Residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio.**

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nel presente capitolo vengono descritti in dettaglio tutti gli interventi di prevenzione e protezione effettuati o da effettuarsi per eliminare o ridurre i rischi considerati in precedenza.

Le misure di prevenzione e di protezione sono elencate separatamente per ogni area. Per i luoghi di lavoro, così come per le macchine operatrici sono state prese adeguate misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi considerati.

8.1 Autista

FATTORI DI RISCHIO	DANNO	MISURE DI PREVENZIONE	DPI
Azione da corrente elettrica durante attività	Gli effetti provocati dall'attraversamento del corpo da parte della corrente sono: <ul style="list-style-type: none">- Tetanizzazione- Arresto della respirazione- Fibrillazione ventricolare- Ustioni.	La prevenzione degli infortuni elettrici è principalmente tecnica. Si deve, infatti, provvedere all'isolamento dei conduttori e alla loro protezione; si devono approntare efficaci sistemi di messa a terra che con il loro funzionamento scarichino la corrente al suolo prima che possa venire a contatto con il corpo umano. Realizzazione e costruzione di apparecchi, macchinari ed impianti elettrici a "regola dell'arte". Verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/2001. Procedere ad una adeguata informazione e formazione dei dipendenti sui rischi elettrici generici e specifici, riguardanti sia la struttura nel suo complesso, sia le singole attività che all'interno della stessa si svolgono. Informazione e formazione	– Vedi paragrafo 11.1
Urto pressione scorrimento contro ostacoli fissi Caduta o scivolamento	Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro oggetti (contusioni, distorsioni, ferite lacero-contuse, fratture); Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna.	I locali devono essere mantenuti liberi da materiali e/o ostacoli di qualsiasi genere; Le vie di transito devono essere tenute libere; Rimuovere subito dal pavimento ogni oggetto o residuo caduto; Informazione e formazione	
Disergonomia delle posizioni lavorative	Disturbi muscolo scheletrici: determinano contrattura muscolare e affaticamento e sono dovuti principalmente alla postura scorretta assunta dai lavoratori.	Organizzazione delle pause lavorative Informazione e formazione dei lavoratori	
Rischio stress	Disturbi psicologici: sono causa di nervosismo, ansia, alterazione dell'umore, irritabilità e depressione.	Organizzazione delle pause lavorative Informazione e formazione	
Rischio da microclima	Sintomi influenzali.	Evitare, nella stagione fredda, sbalzi termici e correnti d'aria dannosi per l'operatore; Disporre abbigliamento adeguato in	

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

FATTORI DI RISCHIO	DANNO	MISURE DI PREVENZIONE	DPI
		funzione alla stagione lavorativa Informazione e formazione	Vedi paragrafo 11.1
Rischio salita/discesa dal mezzo	Lesioni traumatiche (contusioni, distorsioni, fratture), strappi muscolari agli arti e alla colonna.	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (scalini, ecc); Informazione e formazione	
Rumori	L'esposizione prolungata a rumore di elevata intensità può produrre una diminuzione delle capacità uditive Gli effetti dannosi si manifestano: sul sistema cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa); sul sistema digerente (acidità di stomaco); sul sistema nervoso centrale (fatica nervosa); sull'apparato respiratorio (alterazioni della frequenza;	Informazione e formazione dei lavoratori;	
Vibrazioni	Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.	Informazione e formazione dei lavoratori;	
Rischio da investimento persone e/o cose	Lesioni traumatiche (contusioni, distorsioni, fratture), strappi muscolari agli arti e alla colonna. Danni fisici di varia gravità.	Informazione e formazione dei lavoratori; Utilizzare i mezzi conformemente al relativo manuale Mantenere velocità moderata Evitare manovre brusche	
Rischio da movimentazione manuale dei carichi	Operazioni che per caratteristiche e per condizioni sfavorevoli possono comportare, tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari	Informazione e formazione per garantire che la movimentazione manuale dei carichi venga eseguita in maniera corretta.	
Taglio	Le ferite assumono aspetti diversi in base alla causa che le ha provocate; sotto tale aspetto possiamo distinguere: 1) ferite lacero-contuse: con schiacciamento e strappamento irregolare della pelle, provocate dall'urto contro un ostacolo rigido, smussato; 2) ferite da taglio: lacerazioni nette, provocate da strumenti affilati, come un coltello, una sottile lamiera, un cocci di vetro; 3) ferite da punta e da punta-taglio, provocate dalla penetrazione di uno strumento appuntito ed eventualmente tagliente (chiodo, spillone, coltello, freccia, ...)	Per eliminare o ridurre al minimo i rischi da "taglio", devono essere osservate oltre alle norme vigenti le seguenti informazioni: - gli utensili a mano ed attrezzi prima di essere utilizzati dovranno essere controllati a vista, utensili ed attrezzi dovranno essere adoperati per l'uso cui sono destinati e nel modo più appropriato; - osservare scrupolosamente la cartellonistica all'uopo apposta. Informazione e formazione dei lavoratori	
Illuminamento incongruo	Disturbi visivi: si manifestano con arrossamenti, tensione, pesantezza, difficoltà di messa a fuoco, vista annebbiata. Una scorretta illuminazione	Garantire idonea illuminazione naturale, se questa non bastasse, integrarla con quella artificiale. Adeguata manutenzione ai sistemi di illuminazione artificiali	

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

FATTORI DI RISCHIO	DANNO	MISURE DI PREVENZIONE	DPI
	dell'ambiente di lavoro può essere causa di tali disturbi.	Informazione e formazione	Vedi paragrafo 11.1
Biologico	L'esposizione ad agenti biologici può portare il lavoratore a contrarre patologie di varia natura e gravità	Pulizia e disinfezione periodica Informazione e formazione	
Coinvolgimento in incidente stradale	Danni fisici di varia gravità.	Usare sempre le cinture di sicurezza. Trasportare altri lavoratori soltanto se esistono cinture di sicurezza in numero sufficiente. Rispettare sempre i limiti di velocità. Moderare la velocità tenendo conto delle condizioni meteorologiche. In caso di stanchezza sospendere la guida. Fare periodicamente delle pause. Uscire dalla cabina di guida e "sgranchirsi". Non usare stimolanti per combattere la stanchezza. Conformarsi sempre alle condizioni locali del traffico e seguire le prescrizioni sui tempi di guida. Regolare il sedile nella posizione più dritta possibile e utilizzare il poggiatesta. Ciò contribuirà ad evitare il traumatismo cervicale di contraccolpo in caso di incidente. Conoscere bene le procedure di manutenzione del veicolo e controllare che sia in buono stato di funzionamento. Controllare che i finestrini e gli specchietti siano puliti e che le gomme, i freni, lo sterzo e le luci siano in buone condizioni. Non guidare sotto l'effetto di alcol o droghe o di altre medicine che possono influire sulla guida.	
Chimico	Le sostanze chimiche possono indurre l'insorgenza di patologie acute o croniche	Garantire una congrua aerazione e ventilazione; Informazione e formazione	

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE IN CONSEGUENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE IL LAVORO

Di seguito vengono indicate le misure di tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente da adottare per l'esecuzione delle attività in riferimento; tali misure sono quelle sottoindicate e suddivise, rispettivamente, tra quelle necessarie per:

- a) dare attuazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008, definite "obbligatorie";
- b) migliorare ulteriormente, in rapporto allo sviluppo del progresso e della tecnica prevenzionistica, situazioni già conformi definite "migliorative".

Misure obbligatorie

Verifica periodica secondo un programma di controllo da redigere a cura del datore di lavoro, del funzionamento dei dispositivi di protezione presenti sulle attrezzature e sugli impianti, tesi a verificare:

- *che tutte le spie di segnalazione visive e sonore siano operative;*
- *che siano seguite le indicazioni fornite dal costruttore per ogni attrezzatura;*
- *che tutte le attrezzature siano dotate dei libretti di uso e manutenzione forniti dal costruttore.*
- *prevedere un continuo aggiornamento del servizio di informazione e formazione sui rischi derivanti dalle attività lavorative (mansioni svolte, movimentazione di carichi, uso dei Dispositivi di Protezione Individuale).*

Misure migliorative

- a) Dotazione di un manuale illustrato sulle prime misure di pronto soccorso.
- b) Stabilire un programma di revisione periodica della valutazione dei rischi da ottemperare in occasione di lavori che comportino variazioni nel ciclo produttivo, negli impianti e nelle macchine utilizzate.
- c) Aggiornamento periodico di specifiche procedure per la verifica delle dotazioni di pronto soccorso ed antincendio.
- d) Aggiornamento periodico di specifiche procedure di sicurezza per l'utilizzo dei prodotti chimici per la raccolta e l'aggiornamento delle schede di sicurezza e per l'introduzione di nuovi prodotti chimici nel ciclo produttivo.
- e) Aggiornamento periodico di specifiche procedure per l'effettivo coinvolgimento dei lavoratori e del loro rappresentante per la sicurezza prima di affrontare cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

- f) Coinvolgimento dei lavoratori e di tutta la struttura organizzativa nella prevenzione, formando ed informando adeguatamente tutte le figure interessate, divulgando gli obiettivi e le finalità che la cooperativa persegue in termini di prevenzione, comunicando gli obblighi e le relative sanzioni.
- g) Ampia divulgazione degli organigrammi della sicurezza e dei nominativi degli addetti (Responsabile della sicurezza, Rappresentante dei lavoratori, Incaricati delle misure di pronto soccorso) a tutto il corpo lavoratori a mezzo di avvisi, cartellonistica, altro.
- h) Previsione di un programma di riunioni periodiche sull'argomento sicurezza e di un idoneo sistema di partecipazione.
- i) Istituzione di un sistema di collaborazione e di registrazione delle deficienze riscontrate da parte dei lavoratori, oltre che di un registro atto al controllo dello stato di manutenzione su elementi e dispositivi di sicurezza.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

9.1 Informazione e formazione

È previsto un continuo aggiornamento del piano di informazione e formazione per i lavoratori che viene svolto in collaborazione tra le diverse figure coinvolte nella attuazione delle misure di tutela, garantendo a ciascun lavoratore **una adeguata informazione su:**

- adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed esito della valutazione dei rischi;
- rischi legati all'attività dell'impresa in generale;
- rischi specifici in relazione alla mansione svolta dal lavoratore;
- rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi;
- rischi di esposizione al rumore;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- procedure relative al pronto soccorso del personale;
- prevenzione incendi e l'evacuazione in emergenza;
- i nominativi dei soggetti responsabili dell'applicazione delle misure di tutela;
- significato del controllo sanitario;

nonché una adeguata formazione, svolta durante l'orario di lavoro su:

- materia di sicurezza e salute con particolare riferimento a ciascuna mansione;
- uso dei dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- uso delle macchine con particolare riferimento ai dispositivi di protezione;
- speciale ai lavoratori incaricati di attuare le misure relative al pronto soccorso, alla prevenzione incendi, all'evacuazione in emergenza;
- utilizzo di carrelli elevatori;
- verifica giornaliera (olio, controllo degli pneumatici, impianto idraulico);
- la gestione del carico;
- Il bilanciamento e lo sbilanciamento del carrello;
- la circolazione, lo stoccaggio e la manutenzione;
- posto di guida, organi di comando, segnalatore acustico;
- fine corsa, limitazione della velocità, bracci di forza o piastra;
- istruzioni d'uso, regole generali (UNI ISO 3691);
- salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

10. STATISTICHE INFORTUNI

10.1 Premessa

Le statistiche degli infortuni sono elementi di calcolo che permettono di verificare l'andamento infortunistico di una azienda, di un comparto industriale o di un gruppo di lavorazioni. Per ottenere delle statistiche di infortunio omogenee e confrontabili è necessario standardizzare la metodologia di calcolo. Tale omogeneizzazione viene ottenuta fondamentalmente attraverso due indici infortunistici: l'indice di frequenza e l'indice di gravità. Per "indice di frequenza" (If) si intende il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura dell'esposizione al rischio (es. il numero di ore lavorate dagli assicurati INAIL).

Per "indice di gravità" (Ig) si intende il rapporto fra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio (es. il numero di ore lavorate dagli assicurati INAIL).

Le giornate di infortunio sono quelle di calendario a partire dal primo giorno (escluso quello dell'infortunio). Risultano di conseguenza inclusi i giorni di franchigia, quelli festivi, di riposo compensativo, ed altri per qualsiasi interruzione aziendale. Inoltre, se l'infortunio si protrae oltre la fine del mese, i giorni vanno tutti addebitati sul mese in cui si è verificato (es. infortunio di 10 giorni accaduto il 30 marzo, tutti i 10 giorni vanno calcolati sulla statistica del mese di marzo).

10.2 Statistica Infortuni Caso Oggetto di Studio

Per la statistica infortuni si rimanda a specifico allegato.

10.3 Sorveglianza sanitaria

Tutto il personale viene sottoposto, a mezzo del medico competente, alla **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica (art. 41 D.Lgs. 81/2008).

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa Normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione alla Valutazione del Rischio. I contenuti della sorveglianza sanitaria e la periodicità del controllo medico sono indicati nella relazione curata dal medico competente.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

11. PROCEDURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I mezzi di protezione individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tale ruolo viene altresì ribadito dalla legge (DPR 547/55) quando fa preciso obbligo al lavoratore di usarli (articolo 6), nonché al datore di lavoro di esigerne l'uso da parte dei lavoratori stessi (articolo 4).

Inoltre ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro:

- fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario ed igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

per ogni DPI che ai sensi del Decreto Legislativo 4/12/1992 n. 475, appartenga alla terza categoria;

I DPI sono codificati, in relazione alle varie parti del corpo da proteggere, secondo la seguente tabella:

A: DPI della testa (cappello)
B: DPI delle mani (guanti in polietilene)
C: DPI dei piedi (scarpe antinfortunistiche)
D: DPI del corpo intero (divisa).

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

11.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN DOTAZIONE

L'azienda disporrà per i suoi addetti i seguenti dispositivi di protezione individuale atti a prevenire i rischi derivanti dalle lavorazioni:

<u>DPI AUTISTA</u>
ABITO DA LAVORO
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
GUANTI
GIUBBOTTO AD ALTA VISIBILITÀ

* Per dettagli si rimanda a verbale fornitura DPI.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

12. GESTIONE EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO

12.1 Piano di emergenza per il rischio incendio

Di seguito è riportato il piano di emergenza relativo al solo rischio incendio.

Si sono volutamente trascurate le emergenze legate a rischi esterni quali terremoti allagamenti, ecc, in quanto non connesse alle attività lavorative in esame.

I locali e gli impianti che presentano particolari rischi di incendio sono costruiti installati e gestiti, secondo le norme antincendio e le norme tecniche in vigore e quindi il rischio residuo è da ritenersi accettabile; è stato comunque adottato, un piano di emergenza del quale sarà data ampia informazione a tutto il personale.

12.1.1 Obiettivi del piano d'emergenza

Il piano di emergenza deve rispondere alla essenziale esigenza di salvaguardare le persone che possono essere coinvolte nell'evolvere di un rischio in atto non previsto e non prevedibile dallo studio, anche attento, dei potenziali effetti indesiderati connessi con l'esercizio di una qualsiasi attività di lavoro (produttivo o di servizio).

Un efficiente piano deve risultare ben definito in un elaborato di facile comprensione a tutti quanti operanti all'interno di un ambiente di lavoro con prescrizione di incarico alle persone eventualmente abilitate a particolari incombenze, e con una chiara ed evidente indicazione della procedura di esodo in "zona sicura".

Più in generale gli obiettivi possono essere così schematizzati:

- evitare incendi ed esplosione;
- mantenere in efficienza i mezzi di segnalazione e di spegnimento incendio;
- individuare situazioni ad alto rischio incendio;
- constatare e segnalare la presenza di un principio di incendio;
- spegnere focolai di incendio;
- contenere l'incendio;
- individuare i percorsi d'emergenza;
- mantenere l'agibilità delle vie ed uscite di emergenza;
- attuare l'esodo del personale;
- chiamare soccorso in caso di incendio rilevante (VV.F., P.S., Ambulanza);
- collaborare con VV.F.;
- informare ed addestrare il personale secondo le rispettive competenze;

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

- assegnare incarichi e compiti al personale specificatamente individuato ed addestrato.

12.1.2 Definizioni

Per lavorare sulla costruzione di un piano occorre definire alcuni concetti essenziali:

PIANO DI EMERGENZA - si intende per tale un protocollo di intesa elaborato per tutti i lavoratori e per tutti i presenti a qualsiasi titolo che permangono in uno stesso comprensorio di impresa secondo cui, al sopraggiungere di un evento di rischio giudicato superiore alla possibilità di sicuro contenimento, si interrompe qualsiasi attività lavorativa ponendo, per quanto compatibile con la situazione in atto, ogni elemento di impianto in condizioni di sicurezza, per disporsi ad un esodo rapido ed ordinato secondo direttrici prestabilite verso luoghi sicuri.

COMPARTIMENTO - ambiente di lavoro il cui spazio risulta delimitato da strutture di confine e/o protezione che lo separano dall'influenza di altri ambienti o dall'esterno.

LUOGO SICURO - (ex D.M. 30.11.83 G.U. 339 del 12.12.83) spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico). Percorso protetto – percorso costituito da siti di transito, compartimenti antincendio mediante porte e strutture di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata, capace di condurre i soggetti interessati, dall'ambiente di lavoro al luogo sicuro.

12.1.3 Personale con incarichi specifici

Il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Fermo restando quanto sopra, il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza, come specificato dal D.Lgs. 81/2008.

È prevista la costituzione di una squadra per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze formata da un coordinatore e da un incaricato.

Sono di seguito specificati i compiti delle suddette figure:

Coordinatore - persona preposta al coordinamento delle azioni previste per la lotta antincendio e l'evacuazione dai luoghi di lavoro.

Egli ha i seguenti compiti specifici: informa periodicamente il Servizio di Prevenzione e Protezione sullo stato delle attrezzature in dotazione della squadra, segnalando tempestivamente ogni loro mancanza o deficienza; mantiene un inventario dell'attrezzatura antincendio presente nello stabilimento (estintori portatili, ed altro); è presente ai corsi di formazione del personale della

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

squadra, alle esercitazioni antincendio e di evacuazione e agli interventi effettivi; nei casi di intervento dirige la squadra nelle operazioni evitando di esporre ad inutili rischi gli addetti; dispone affinché gli addetti si adoperino attivamente alle operazioni della squadra.

Il nominativo ed il numero telefonico del coordinatore saranno portati a conoscenza del personale.

Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata al personale.

Incaricato - persona designata dal datore di lavoro per l'attuazione degli adempimenti del piano di evacuazione. Le persone incaricate saranno adeguatamente istruite per l'espletamento dell'incarico affidato.

I nominativi ed il numero telefonico degli incaricati saranno portati a conoscenza del personale.

Oltre alle norme ed alle prescrizioni specifiche i componenti della squadra di emergenza e lotta antincendio devono osservare le seguenti regole generali:

- l'appartenenza alla squadra non esonera dalle proprie responsabilità nei confronti dei superiori e della Società;
- l'addetto alla squadra è autorizzato a lasciare il proprio abituale posto di lavoro senza una specifica autorizzazione dei superiori solo nel caso di una chiamata di emergenza;
- durante l'espletamento del loro operato in seno alla squadra e per tutta la durata dell'emergenza, gli addetti sono responsabili solo verso il Coordinatore o al suo facente funzioni in quel momento;
- la squadra chiamata a prestare servizio di emergenza è esonerata da ogni altro compito;
- gli appartenenti alla squadra sono obbligati a prestare la loro opera, in caso di necessità, senza limitazioni di orario;
- in occasione di scioperi, assemblee o altro i componenti della squadra di emergenza non devono lasciare lo stabilimento se non dopo essersi assicurati che gli impianti siano spenti ed in regime di sicurezza.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

12.2 Principali norme di comportamento

I lavoratori che occupano l'azienda devono:

in caso d'emergenza collaborare con l'incaricato aiutando eventuali colleghi in difficoltà;

chiunque rilevi un principio d'incendio, deve, nei limiti delle proprie competenze e possibilità e avendo cura di tutelare la propria e l'altrui incolumità, intervenire con gli estintori disponibili e comunque dare immediate informazioni al coordinatore della squadra antincendio.

In caso di pericolo grave ed immediato o in caso di ordine di evacuazione occorre:

- lasciare il proprio posto di lavoro curando di mettere tutte le attrezzature in uso in condizioni di sicurezza fermando i macchinari, sconnettendo l'energia elettrica, ed interrompendo l'alimentazione di eventuali combustibili;
- abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza creare allarmismi e confusione;
- non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti;
- non tornare indietro per nessun motivo;
- non ostruire gli accessi dello stabile permanendo in prossimità di esse dopo l'uscita;
- tornare ordinatamente dopo un periodo sufficiente, stabilito nel piano ed a conoscenza di tutti, presso precisi punti di raccolta per procedere ad un appello nominale di tutti i presenti e ricevere eventuali istruzioni;
- in presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente molto umidi, per filtrare quanto più possibile l'aria respirata che sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene abbassati. Nel percorrere il tragitto verso l'uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare quasi a terra per riprendere energie;
- in presenza di calore proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati evitando i tessuti di origine sintetica.

12.3 Efficienza degli estintori e dell'impianto di illuminazione di emergenza

I mezzi di estinzione sono mantenuti in efficienza da ditte specializzate con una verifica semestrale e una manutenzione nel rispetto della normativa tecnica vigente (UNI 9994).

È in programma, dove manca l'impianto di illuminazione di emergenza l'installazione di lampade di emergenza.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

12.4 Procedure operative per l'emergenza

12.4.1 Metodologia di allarme

Al verificarsi di una emergenza occorre attivare la procedura di allarme.

Il responsabile del reparto o il suo sostituto, se il responsabile è assente si attiva e:

- si reca nell'area di emergenza ed esamina la situazione;
- interviene direttamente se giudica l'emergenza controllabile e fa rientrare l'allarme;
- nel caso in cui l'emergenza non fosse controllabile, avverte il coordinatore dei ruoli e la squadra di pronto intervento.

La comunicazione dovrà essere chiara e data senza creare panico e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- indicazione del reparto in emergenza;
- il tipo di emergenza;
- lo stato dell'emergenza al tempo della informazione.

A questo punto possono verificarsi i casi di seguito specificati:

Caso A - Falso allarme

La squadra di pronto intervento ed il coordinatore dei ruoli constatano la presenza falso allarme e danno comunicazione di cessata emergenza.

Caso B - La squadra di pronto intervento controlla l'emergenza

Il coordinatore dei ruoli e la squadra di pronto intervento, recatesi sul luogo notano che in corso una emergenza allora devono:

- affrontare l'emergenza con i mezzi a disposizione: ad esempio se trattasi di incendio con gli estintori, con gli idranti e con altri mezzi antincendio a disposizione, usando se lo ritengono opportuno anche i mezzi di protezione individuali esistenti nel reparto;
- in caso di incendio il coordinatore dei ruoli giudicherà se dovrà dare ordine di evacuazione del reparto e sospendere i lavori;
- in caso di evacuazione e sospensione dei lavori il coordinatore dei ruoli indicherà i luoghi di raccolta previsti dal piano;
- neutralizzata l'emergenza il coordinatore dei ruoli provvede ad informare che l'emergenza è cessata.

Caso C - La squadra di pronto intervento non controlla l'emergenza (es. incendio).

Il coordinatore dei ruoli e la squadra di pronto intervento si recano sul luogo e devono:

- vista l'impossibilità di controllare l'emergenza devono isolare il reparto allontanando per quanto possibile il materiale pericoloso.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

Il coordinatore dei ruoli provvede a:

- sospendere i lavori in corso che possono aggravare la situazione di emergenza, ed allontanare dalla zona il personale non necessario;
- eseguire al proprio personale le operazioni e manovre per soccorrere eventuali infortunati e per salvaguardare gli impianti, disponendo dei particolari mezzi protettivi;
- qualora veda l'insorgere di nuove situazioni che possono fare temere l'estendersi del pericolo ad altri reparti, deve informare tempestivamente i capi reparto degli altri reparti vicini; per allertarli ad essere pronti ad eventuali interventi;
- avvertire i lavoratori di ditte esterne perché si portino fuori o lontano dall'area di emergenza;

fare intervenire la squadra VV.F. nazionali comunicando le seguenti informazioni:

- nome della ditta;
- indirizzo dell'impianto;
- zona di emergenza;
- numero telefonico;
- tipo di emergenza (ossia se trattasi di incendio o di esplosione);
- il locale in emergenza e il quantitativo di sostanze presenti;
- previsione della stima di rischio e se è presente vento quale è la sua direzione e la sua velocità;
- la risposta delle attività sul luogo.

Se è iniziata l'evacuazione:

- richiede l'intervento sul luogo del pronto soccorso esterno, se necessario;
- dirige da solo o con il responsabile dell'impianto le operazioni di emergenza del reparto fino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza.
- Qualora l'emergenza faccia temere per l'incolumità del personale presente in un reparto o nell'intero stabilimento, può essere necessario procedere all'evacuazione parziale o totale.
- Il coordinatore è il solo autorizzato a decidere l'evacuazione dell'azienda.

Nel caso di sua assenza dallo stabilimento, tale decisione deve essere presa dal suo sostituto.

Ciascun lavoratore dell'azienda in epigrafe è informato e formato circa l'ubicazione delle aree di raccolta nei siti di approvvigionamento, carico e scarico merce.

Una volta raggiunte le aree di raduno, gli addetti della squadra, i quali hanno abbandonato per ultimo lo stabilimento, procede all'appello nominale dei presenti.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

Nel caso si rivelassero delle assenze, la squadra provvederà immediatamente ad accertare se la persona era in servizio e, in caso affermativo, procederà a verificare se questa non sia rimasta presso il luogo di lavoro, impedita alla fuga o ignara dell'emergenza.

Inoltre, gli addetti della squadra devono interrompere il funzionamento delle macchine interessate dall'incendio e di quelle più prossime; aprire gli interruttori dell'impianto elettrico, sia quelli posizionati sui quadretti di settore che quelli generali ubicati sul quadro generale di distribuzione. Ciascun quadro generale è dotato di interruttori automatici magnetotermici per la protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti.

12.5 Azioni successive allo spegnimento dell'incendio

Al termine dell'intervento di spegnimento incendio il coordinatore e il personale della squadra antincendio procederanno a coordinare le seguenti attività:

- recupero e sostituzione estintori utilizzati;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità dei locali e degli impianti tecnologici coinvolti nell'incendio;
- stesura di una relazione descrittiva della dinamica dell'evento;
- stesura di eventuali proposte di aggiornamento del piano di sicurezza.

Il coordinatore e gli addetti del SPP dovranno convenire le azioni di formazione e informazione di tutto il personale finalizzate a far sì che ogni dipendente:

- conosca il piano di sicurezza;
- tenga una corretta gestione dei luoghi di lavoro al fine di evitare incendi accidentali;
- conosca ed eviti i rischi in caso d'incendio: ustioni, asfissia, intossicazione, elettrocuzione, panico, ecc.;
- sappia individuare e segnalare situazioni di potenziale rischio di incendio;
- sappia come agire in caso di incendio;
- assuma un corretto comportamento in caso di esodo;
- conosca il percorso e il punto di raccolta in caso di esodo;
- conosca le modalità di utilizzo degli estintori.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

12.6 Documentazione funzionale alla gestione dell'emergenza

- a) Planimetria riportanti i quadri elettrici e gli interruttori relativi agli impianti tecnologici.
- b) Schema semplificato dei principali impianti elettrici eseguiti nel fabbricato.
- c) Scheda relativa alla ubicazione e identificazione delle chiavi relative ai locali mantenuti normalmente chiusi.
- d) Scheda con istruzioni relative alla sicura disalimentazione elettrica dell'intera azienda e degli impianti tecnologici.
- e) Copia del contratto di manutenzione e verifica degli estintori, portatili e correlati.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

13. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

13.1 Generalità

Nel presente capitolo sono riportati i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi in oggetto.

13.2 Definizioni

Si fa riferimento alle definizioni contenute nelle normative antincendio emanate dal Ministero dell'Interno ed alle seguenti:

PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;

RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

13.3 Risultati della valutazione

Nel presente capitolo è riportata la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e l'indicazione delle misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

I criteri per la valutazione e per la definizione delle misure di prevenzione sono indicati nei precedenti paragrafi (VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO e MISURE DI PREVENZIONE ANTINCENDIO INTESA A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI).

Identificazione dei pericoli e dei lavoratori esposti e misure adottate o da adottare

Indice delle schede

N.	PERICOLO O CAUSA DI INCENDIO
1	Area approvvigionamento e scarico merce

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

SCHEMA n. 01

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO E MISURE ADOTTATE

Pericolo o causa di incendio. (Materiale combustibile o infiammabile e sua quantità, impianto, apparecchio, fase, area)	Aree di approvvigionamento e scarico merce
Tipo di pericolo. (Caratteristiche di reazione al fuoco e comportamento del materiale o sostanza)	Incendio.
Sorgenti di innesco.	Uso di attrezzature elettriche. Corto circuito da impianto elettrico
Lavoratori esposti.	I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro.
Modalità di eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio. (Misure di prevenzione e di protezione al fine di ridurre l'insorgenza dell'incendio e limitarne le conseguenze).	Adottate: Controllo attrezzature elettriche realizzate a norma; Predisposizione di segnaletica di divieto e pericolo (Vietato fumare-Pericolo di incendio). Allontanamento dal luogo di lavoro, ove presente, di materiale combustibile
Misure di sicurezza compensative. (Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure richieste dalla normativa).	Non richieste.
Misure di lotta antincendio. (Modalità di lotta antincendio, attrezzature ed impianti disponibili, agenti estinguenti compatibili).	Primo intervento: impiego di estintori. Agenti compatibili: schiuma, polvere, CO2. Riferirsi alle modalità operative contenute nel piano di emergenza fornite dal committente.
Rischio residuo	(X) Basso () Medio () Elevato

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

13.3.1 Lavoratori esposti a rischi particolari

Non sono stati riscontrati rischi particolari di incendio a cui sono sottoposti specifici lavoratori.

13.3.2 Classificazione del livello di rischio di incendio

Sulla base della valutazione dei rischi e per confronto con le condizioni indicate nel paragrafo “CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO” è classificato il livello di rischio di incendio relativo all’intero luogo di lavoro.

L’intero luogo di lavoro si classifica a rischio di incendio BASSO.

Tenuto conto di quanto indicato nella presente relazione e nella documentazione di corredo, sono stati identificati i pericoli di incendio e sono state individuate le misure di prevenzione intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi.

La maggioranza delle misure sono già in atto.

L’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi ha il compito di sorvegliare i lavori e controllare la tempistica degli stessi, riferendo direttamente al datore di lavoro per ogni eventuale ostacolo o ritardo che dovesse insorgere.

Si ritiene che il livello di sicurezza sia comunque sufficiente all’esercizio dell’attività.

Tuttavia i siti di approvvigionamento e di scarico merce assicurano tutti i mezzi di estinzione e di prevenzione incendio.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

14. PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

14.1 Considerazioni preliminari

14.1.1 La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano nel presente allegato.

14.1.2 Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarietà di tali segnaletiche.

14.1.3 Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 1, comma 2.

14.2 Modi di segnalazione

14.2.1 Segnalazione permanente

14.2.1.1 La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

14.2.1.2 La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.

14.2.1.3 La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

14.2.1.4 La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

14.2.2 Segnalazione occasionale

14.2.2.1 La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

14.2.2.2 La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys

14.3 Intercambiabilità e complementarità della segnaletica

14.3.1 A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo è ammessa libertà di scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; - segnali gestuali o comunicazione verbale.

14.3.2 Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: - segnali luminosi e segnali acustici; - segnali luminosi e comunicazione verbale; - segnali gestuali e comunicazione verbale.

14.4. Colori di sicurezza

14.4.1 Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo – allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

Rev.	Descrizione della Modifica	Prima stesura del 05/12/2023
00	Il Consulente Per. In. Vitantonio Strifezza	Il Datore di Lavoro RSPP Sig. De Bellis Peqini Ergys